

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non è descrittiva di una caratteristica essenziale del prodotto;

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, perché il termine «DAISY» è dotato di carattere distintivo con riferimento a prodotti dolciari.

Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Perfetti Van Melle/UAMI (DAISY)

(Causa T-381/13)

(2013/C 274/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentante: P. Testa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del 10 aprile 2013 nel procedimento R 427/2012-1, nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio «DAISY» per i seguenti prodotti: confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommo-se, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio comunitario denominativo «DAISY» per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 10 267 037

Decisione dell'esaminatore: La domanda è respinta

Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è respinto

Motivi dedotti:

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non ha carattere descrittivo;

Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Perfetti Van Melle/UAMI (MARGARITAS)

(Causa T-382/13)

(2013/C 274/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentante: P. Testa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del 10 aprile 2013 nel procedimento R 430/2012-1, nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio «MARGARITAS» per i seguenti prodotti: confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommo-se, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio comunitario denominativo «MARGARITAS» per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 10 261 105

Decisione dell'esaminatore: La domanda è respinta

Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è respinto

Motivi dedotti:

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «MARGARITA» non ha carattere descrittivo;

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non è descrittiva di una caratteristica essenziale del prodotto;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, perché il termine «MARGARITAS» è dotato di carattere distintivo con riferimento a prodotti dolciari

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Indicazione Geografica Protetta recante elementi denominativi «Café de Colombia»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

— Violazione dell'articolo 14 del regolamento n. 510/2006

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 13 del regolamento n. 510/2006

— Violazione di forma per difetto di motivazione

Ricorso proposto il 26 luglio 2013 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)

(Causa T-387/13)

(2013/C 274/35)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotá, Colombia) (rappresentanti: avv.ti A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nadine Helene Jeanne Hautrive (Chatou, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 maggio 2013, nel procedimento R 757/2012-5, in quanto, nel presente procedimento, ricorrono le condizioni di applicazione del motivo relativo al diniego di registrazione ex articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
- altrimenti, annullare la decisione impugnata;
- in ogni caso, condannare l'UAMI alla proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nadine Helene Jeanne Hautrive

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo recante elementi denominativi «COLOMBIANO HOUSE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 25 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 9 225 798

Ricorso proposto il 1° agosto 2013 — SolarWorld e Solsonica/Commissione

(Causa T-393/13)

(2013/C 274/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania) e Solsonica SpA (Cittaducale, Italia) (rappresentanti: L. Ruessmann, lawyer e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 513/2013⁽¹⁾, nella parte in cui posticipa al 6 agosto 2013 l'applicazione del dazio antidumping provvisorio pieno alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino, celle e wafer originari o provenienti dalla Cina;